REGIONE TOSCANA

Giunta Regionale
Dipartimento attività produttive, turismo e commercio
Via di Novoli, 26 Firenze - Tel. 43931

Prot.n.V/2516/4.42.5

Firenze, 20 ottobre 1978

Racc. A.R.

Al Sig. Sindaco
del Comune di
PIOMBINO

COMUNE DI PIOMBINO
N. 31113 27.10.78
CAT. 10 CL. / FAS. /

Oggetto: LR. n. 19 dell'11.3.1975 - Spostamento parco di campeggio da loc. II° Ponte Perelli a loc. Carbonifera.

In allegato, per la notifica, si trasmette la deliberazione della Giunta Regionale n. 6778 del 31.7.1978 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 49 del 29.9.1978.

Distinti saluti.

L'Assessore
Prof. Fidia Arata

All./n.1

BF/gb

REGIONE TOSCANA

Delib. n. 6778 del 31.7.1978 PROT. N. 6778/D

OGGETTO: L.R. 11/3/1975, n.19 - Comune di Piombino - Conferma concessione del contributo [redacted] Parco di Campeggio in località "Carbonifera" del territorio comunale.

All.:

Componenti la Giunta:

	Presenti	Assenti
Lelio LAGORIO	☐	☒
Gianfranco BARTOLINI	☒	☐
Renato POLLINI	☒	☐
Roberto BARZANTI	☐	☒
Lino FEDERIGI	☒	☐
Anselmo PUCCI	☒	☐
Giacomo MACCHERONI	☒	☐
Dino RAUGI	☐	☒
Mario LEONE	☒	☐
Giorgio VESTRI	☒	☐
Luigi TASSINARI	☒	☐

Segretario POLLINI Presidente BARTOLINI

Partecipata ai Dipartimenti e Servizi:

— Finanze e Bilancio	☐	— Sicurezza Sociale	☐
— Affari Generali e Personale	☐	— Istruzione e Cultura	☐
— Programmazione	☐	— Servizio Lavori Pubblici	☐
— Statistica, Elab.ne Dati e Doc.ne	☐	— Servizio Urbanistica	☐
— Affari Giuridici e Legali	☐	— Direz. Comp.le Trasporti in Conc.ne	☐
— Agricoltura e Foreste	☐	—	☐
— Assetto del Territorio	☐	—	☐
— Attività Prod. Turismo e Commercio	☑	—	☐

Firenze, 20 SET. 1978

D'ORDINE DEL SEGRETARIO

.....

*PUBBLICATA SUL BOLL. UFF. N.*_____

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la L.R. 2/8/1972, n.23 recante norme per l'esercizio delle funzioni trasferite alla Regione con D.P.R. 14/1/1972, n.6 in materia di turismo ed industria alberghiera;

VISTA la L.R. 11/3/1975, n.19, la quale:

a) disciplina la concessione da parte della Giunta Regionale di contributi straordinari a favore di Comuni, Provincie, Comunità montane, loro consorzi, in misura pari al 100% della spesa di primo impianto riconosciuta ammissibile agli effetti del contributo regionale, per la realizzazione di nuovi parchi di campeggio;

b) dispone altresì (art.5) che la Giunta Regionale con lo stesso atto di concessione del contributo provvede al rilascio dell'autorizzazione all'apertura e all'esercizio del nuovo parco di campeggio, secondo domanda appositamente presentata e previo accertamento della sussistenza dei requisiti di legge per la predetta autorizzazione;

VISTA la precedente deliberazione n. 4841 del 4/6/1975 con la quale:

a) si concedeva al Comune di Piombino, ai sensi della L.R. 19/75 citata, un contributo di £. 132.995.000.= a fronte di una spesa complessiva di Lire 220.500.000.= per l'allestimento di un parco di campeggio ubicato in località II° Ponte Perelli del territorio comunale individuato con i seguenti dati catastali: foglio catastale n.53 - mappali 17-18-20;

b) si autorizza il Signor Tamburini Rolando, Sindaco del Comune di Piombino, all'apertura e all'esercizio del Parco di Campeggio di cui sopra con le seguenti caratteristiche: denominazione "Secondo Ponte Perelli", superficie totale mq. 24.310, w.c. n.28, posti tenda o roulottes n. 130, persone n. 500, fissando il termine per l'ultimazione dei lavori al 30/12/1975;

VISTA la precedente deliberazione n. 9417 del 10/12/1975 con la quale, a seguito di apposita istanza del Comune di Piombino, la Giunta Regionale prorogava al 31/5/1976 il termine già fissato per l'ultimazione dei lavori per l'allestimento del suddetto parco di campeggio;

VISTA la precedente deliberazione n. 4045 del 15/4/1976 con la quale, a seguito di apposita istanza del Comune di Piombino, la Giunta Regionale ulteriormente prorogava al 31/12/1976 il termine già fissato per l'ultimazione dei lavori per l'allestimento del suddetto parco di campeggio;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 238 del 12/1/1977 con la quale si integrava la deliberazione n. 4841 del 4/6/1975 stabilendo il termine per l'inizio e per l'ultimazione dei lavori rispettivamente entro 6 mesi ed entro 12 mesi dalla data di pubblicazione della deliberazione stessa avvenuta sul B.U. della Regione Toscana n. 6 dell'11/2/1977;

VISTA la deliberazione n. 1167 dell'8/2/1978 con la quale, a seguito di apposita istanza del Comune di Piombino, la Giunta Regionale ulteriormente prorogava il termine per l'inizio e per l'ultimazione dei lavori rispettivamente entro 3 mesi ed entro 6 mesi dalla data di pubblicazione della delibera stessa avvenuta sul B.U. della Regione Toscana n. 12 del 17/3/1978;

VISTA la nuova domanda, corredata dagli allegati di cui all'art.3 della citata legge n° 19, presentata dal Sindaco del Comune di Piombino (LI) su conformi deliberazioni del Consiglio Comunale n.607 del 29/7/1977, n. 1039 dell'8/11/1977 e n. 1117 del 29/11/1977 con le quali si chiede la conferma del contributo predetto, per l'allestimento di un parco di campeggio ubicato in località diversa da quella sopracitata e più esattamente in loc. Carbonifera del territorio comunale (Foglio n. 55 - mappali nn. 72/63/107/31);

CONSIDERATO che la nuova localizzazione risulta più idonea ad ospitare un parco di campeggio del tipo di quello progettato;

VISTO che ai sensi dell'art.2 della legge cittata il contributo è concesso nella misura pari al 100% della spesa di primo impianto riconosciuta ammissibile;

CONSIDERATO che come spese di primo impianto per l'allestimento di un parco di campeggio debbono essere considerate quelle che consentono l'apertura e l'esercizio della struttura ricettiva in modo che la stessa in attività possa garantire i servizi essenziali ai turisti provvisti di tenda o di altri mezzi di pernottamento a autonomi;

RITENUTO pertanto, che debba riconoscersi ammissibile al contributo regionale la spesa di primo impianto di cui alla domanda del Sindaco di Piombino, limitatamente all'ammotare di £. 132.995.000.=, corrispondente alle spese preventivate per l'acquedotto, fognatura, energia elettrica, movimenti di terra zona parcheggio, strade e piazzali, recinzione, alberatura, locali di ricezione e servizi, passerella in legno, esproprio terreni, in quanto la residua spesa non rientra fra quelle di primo impianto come innanzi individuate;

RITENUTO di confermare per tali spese il contributo già erogato con la precedente deliberazione della Gunta Regionale n.4841 del 4/6/1975; attesa la rispondenza dell'iniziativa alle finalità dell'at.1 della Legge 19/1975, nonché la sussistenza dei requisiti di legge, ivi compresi quelli di cui al proseguo della presente narrativa;

VISTA la domanda, corredata dei relativi allegati, presentata contestualmente alla richiesta di conferma del contributo di cui sopra, dal Sindaco di Piombino, sempre su conformi deliberazioni del Consiglio Comunale n.1039 dell'8/11/1977 e n° 1117 del 29/11/1977;

RICONOSCIUTA l'opportunità turistica dell'iniziativa in relazione alla sua ubicazione, alle caratteristiche ed allo sviluppo della ricettività nel settore dei complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale;

VISTO il D.P.R. 24/7/1977, n.616 che attribuisce ai Comuni le funzioni in materia di rilascio di autorizzazioni dei complessi ricettivi complementari;

A VOTI UNANIMI,

D E L I B E R A

1) di confermare al Comune di Piombino la concessione del contributo di L i r e 132.995.000 (centotrentaduemilioninovecentonovantacinquemila) già imputata secondo quanto specificato in premessa al Cap. 23950 del bilancio di esercizio 1975 che presenta la necessaria disponibilità (Imp. n.870), come da delibera della Giunta Regionale n. 4841 del 4/6/1975 per l'allestimento di un nuovo parco di campeggio in località Carbonifera nel territorio comunale, individuato con i seguenti dati catastali:
Foglio n.55 - mappali nn. 72/63/107/31;

2) di richiedere al Comune di Piombino l'atto autorizzativo all'apertura e all'esercizio del nuovo parco di campeggio ubicato in loc. Carbonifera, come sopra individuato;

3) di fissare che i termini per le espropriazioni ed i lavori relativi all'allestimento del Parco di campeggio ubicato in loc. Carbonifera del Comune di Piombino, dovranno essere iniziati entro 3 mesi ed ultimati entro 6 mesi dalla data di pubblicazione della presente deliberazione;

4) di confermare che i lavori di cui in narrativa siano appaltati con il sistema a misura;

5) di disporre la comunicazione del presente atto al Sindaco di Piombino a mezzo lettera racc. a.r.;

6) di pubblicare integralmente la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi della legge regionale del 16/5/1975, n.41.

IL SEGRETARIO — IL PRESIDENTE

F.TO POLLINI — F.TO BARTOLINI

BF/mp